

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI ESTERI

1.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 25 APRILE 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **POLVERELLI**

INDICE

| | Pag. |
|---|------|
| Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione:</i>) | |
| Riduzione dell'assegno di sede al personale femminile delle Scuole italiane all'estero. (<i>Approvato con modificazioni</i>) | 1 |
| Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 306, concernente l'istituzione di una Commissione permanente per il rimpatrio degli italiani dall'estero. (<i>Approvato con modificazioni</i>) | 2 |
| Congedo ordinario dei funzionari ed impiegati in servizio presso Regi Uffici diplomatici e consolari in sedi transoceaniche. (<i>Approvato con modificazioni</i>) | 4 |
| Modifica dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862, circa l'ordinamento della carriera diplomatico-consolare | 4 |
| Saluto al Ministro degli affari esteri | 4 |

Discussione del disegno di legge: Riduzione dell'assegno di sede al personale femminile delle scuole italiane all'estero. (92)

ASQUINI, *Relatore*, osserva che il disegno di legge importa riduzione di trattamento per le maestre di asilo di infanzia e di scuole materne fornite del solo diploma di metodo, per stabilire una giusta differenziazione tra loro e le maestre elementari fornite del diploma di abilitazione.

Un'altra riduzione contemplata dal decreto concerne il personale coniugato convivente con il marito non inabile al lavoro, per evitare cumulo di redditi.

Propone pertanto l'approvazione del disegno di legge, determinato anche da necessità di bilancio, con la soppressione delle parole « di abilitazione » contenute nel primo capoverso dell'articolo 1, dovute evidentemente ad errore materiale.

BALDI GIOVANNI esprime la preoccupazione che il personale femminile venga a trovarsi, per le riduzioni di trattamento di cui sopra, in una situazione gravosa, data la decorrenza del provvedimento dal 1° settembre 1938.

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Scorza e Basile.

Constata che la Commissione è in numero legale.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ASQUINI, *Relatore*, fa osservare che il disegno di legge consente un certo potere discrezionale all'Amministrazione in quanto esplicitamente dichiara che le riduzioni devono aver luogo tutte le volte che le condizioni locali lo consentono.

THAON DI REVEL aggiunge che il provvedimento, ispirato da giuste ragioni economiche, è già in corso di applicazione.

PRESIDENTE ai voti l'articolo unico del disegno di legge con la soppressione delle parole « di abilitazione ». (*Vedi Allegato*).

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 306, concernente l'istituzione di una Commissione permanente per il rimpatrio degli italiani dall'estero. (93)

TUMEDEI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge disciplina il funzionamento della Commissione permanente, del Comitato consultivo e degli uffici per il rimpatrio degli italiani dall'estero. Oltre ai cinque ministri che della Commissione stessa facevano parte in virtù del Regio decreto-legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 306, il provvedimento in esame chiama a farne parte anche il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nella considerazione che molti dei connazionali rimpatriati potranno trovare impiego nell'agricoltura.

Della Commissione fanno parte anche i presidenti di otto Confederazioni, il presidente dell'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione, ed il direttore generale degli italiani all'estero.

La legge prevede agevolazioni doganali per i connazionali che rimpatriano definitivamente e sopprime l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge, che dava facoltà al Ministro degli esteri, di concerto con quello per le finanze di stabilire modalità per il funzionamento della gestione, ritenendosi tale disposizione superflua.

All'articolo 7 inoltre il disegno di legge introduce una formula molto più precisa di quella contenuta nel testo originario del decreto-legge.

Dal febbraio scorso i rimpatri oscillano sulle 3500 unità mensili, in prevalenza dalla Corsica e anche dalla Tunisia, Algeria, e dalle frontiere francesi.

Tale intenso ritmo fa sorgere svariati problemi, soprattutto quello degli alloggi,

mentre non ha determinato difficoltà per quanto concerne il lavoro, soprattutto per la preziosa collaborazione di tutte le Confederazioni. In un secondo tempo si dedicheranno particolari cure al rimpatrio di connazionali che vivono nei Balcani e anche in Egitto.

ASQUINI rileva che nell'articolo 1° si è incorso in una omissione involontaria, non essendosi chiamato a far parte della Commissione il presidente della Confederazione Nazionale Fascista delle aziende del credito e della assicurazione. Propone quindi in tal senso un emendamento, che senza dubbio incontrerà l'approvazione del Governo.

DE CICCO afferma che l'esperienza di questo primo periodo ha dimostrato essere stata provvida ed efficace la istituzione della Commissione permanente. Sono pervenute numerosissime domande di connazionali, anche dall'America, ma soprattutto dalla Francia.

È stato assicurato il lavoro ai rimpatriati adottandosi una percentuale obbligatoria d'impiego di mano d'opera, senza che ne siano derivati squilibri nel campo del lavoro. Problema grave senza dubbio è quello degli alloggi, perchè molti rimpatriati vivono negli alberghi con una spesa notevole per l'erario.

In attesa che si costruiscano case economiche, si potrà pensare alla requisizione di alberghi e di immobili. I presidenti delle Commissioni provinciali, sono stati sollecitati a risolvere localmente nel miglior modo possibile il problema, anche smistando gli operai alla periferia, e andando loro incontro per le spese di trasferta.

Rileva la situazione particolarmente delicata delineatasi in Francia a seguito dei decreti sul servizio militare obbligatorio per gli stranieri, decreto che indurrà molti italiani a rientrare in Patria.

Anche le leggi sulle associazioni di stranieri intralceranno praticamente ogni attività degli italiani in Francia, sicchè deve prevedersi un aumento di domande di rimpatrio.

Nota che vi è una ragione politica e sociale che impone di assistere adeguatamente i nostri connazionali, anche per favorirne l'afflusso e sottrarli alle pressioni che vengono loro fatte perchè chiedano la cittadinanza francese.

VERGA fa presente la situazione degli italiani all'estero che vivono da anni in paesi nei quali è vietata la esportazione di capitali. Vorrebbe che a questi connazionali che rimpatriano fosse garantita la possibilità di portare in Italia i frutti dei loro risparmi.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

BARBIELLINI-AMIDEI ritiene che già il Ministero per gli scambi e valute provveda adeguatamente allo smobilizzo di aziende di italiani all'estero. Ma poichè questi rimpatriati sono le prime vittime dell'azione giuridica internazionale, essi dovrebbero avere il diritto di godere dei beni degli ebrei. Tali beni potrebbero anche essere gestiti dall'Ente della Cooperazione.

In questo modo si riaffermerebbe il concetto che questo provvedimento si ispira al principio di difesa della razza.

PANUNZIO riafferma il carattere politico oltre che tecnico legislativo delle Commissioni della Camera e pone in rilievo che la presenza alle riunioni dei membri del Governo potrebbe contribuire alla celerità dei lavori, datochè, altrimenti, ove venissero presentati emendamenti nel corso della discussione, sarebbe necessario rinviare ogni decisione a riunioni successive.

BALDI GIOVANNI teme che l'articolo 6 escluda dai benefici portati dalla legge coloro che rimpatriano spontaneamente e gli espulsi.

Vorrebbe che anche queste categorie di connazionali usufruissero del trattamento riservato a coloro che sono rimpatriati per il tramite della Commissione. Osserva inoltre che nell'articolo 6 non si concedono agevolazioni per gli utensili dei piccoli artigiani, per le macchine da calze e maglieria, per le radio, ecc., materiale tutto che resta quindi giacente nelle dogane.

DE CICCÒ rileva la necessità politica di una valutazione qualitativa dei connazionali da rimpatriare. In particolare non si possono considerare coloro che vengono espulsi per reati comuni, mentre larga è l'assistenza agli espulsi per ragioni politiche. Circa gli attrezzi artigiani assicura che già la legge doganale prevede per essi un trattamento di favore, quando i connazionali che rimpatriano li portano seco.

THAON DI REVEL poichè gli italiani all'estero sono costretti a svendere a prezzi bassissimi, all'atto del rimpatrio, le loro aziende, pensa che si potrebbero costringere gli ebrei a sgombrare il territorio nazionale e ad acquistare all'estero a prezzo reale le attività dei connazionali rimpatriandi.

TUMEDEI, *Relatore*, accetta l'emendamento all'articolo 1, affinché sia chiamato a far parte della Commissione anche il Presidente della Confederazione delle Aziende del credito e della assicurazione.

Circa i capitali all'estero dei nostri connazionali, rileva che alla loro tutela provve-

dono altre disposizioni di legge. Pur concordando nel concetto espresso dai Camerati Barbiellini Amidei e Thaon di Revel, perchè siano utilizzati i beni degli israeliti nella esecuzione di questa legge, non crede che tale concetto possa essere tradotto in formula legislativa.

In merito all'articolo 6 segnala la disposizione del capoverso che rende possibile la sostituzione al certificato podestarile di una dichiarazione di rimpatrio definitivo rilasciata dall'Autorità consolare, e ciò per facilitare soprattutto i rimpatrii immediati.

BARBIELLINI-AMIDEI insiste sulla necessità che sia espressamente indicato che la legge in esame è ispirata ad esigenze di difesa della razza e propone un emendamento all'articolo 1 del decreto-legge nel senso di aggiungere dopo le parole: « degli italiani dall'estero » le parole: « agli effetti della protezione della razza ed ».

ROTIGLIANO pur concordando nel concetto ispiratore dell'emendamento Barbiellini, osserva che nella legge non si accenna specificatamente alle ragioni da cui essa è stata determinata, ragioni le quali sono complesse e presenti alla mente di tutti i camerati: fra di esse ci può essere quella della razza, ma non è necessario che venga inserita nel testo della legge.

PELLIZZARI si associa.

TUMEDEI, *Relatore*, mentre è agli ordini della Commissione per prospettare al Ministro competente l'emendamento Barbiellini e tutte le altre modificazioni che la Commissione credesse di proporre, non è convinto della opportunità dell'aggiunta proposta dal Consigliere nazionale Barbiellini.

PRESIDENTE chiede al camerata Barbiellini se insiste nel suo emendamento.

BARBIELLINI-AMIDEI insiste, rilevando l'opportunità di riaffermare nel testo della legge che essa è diretta a realizzare la difesa della razza.

ROSSI GIUSEPPE non ritiene necessario l'emendamento del Consigliere nazionale Barbiellini-Amidei, essendo il decreto-legge già stato vagliato esaurientemente dal Governo.

SANSANELLI fa presente che la Commissione sta esaminando un decreto-legge già in corso di applicazione, per cui l'emendamento non si palesa opportuno.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento del Consigliere nazionale Barbiellini-Amidei.

(Non è approvato).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Pone ai voti l'emendamento proposto all'articolo 1 del decreto-legge dal Camerata Asquini.

(È approvato).

Pone quindi ai voti l'articolo unico del disegno di legge con tale emendamento e con le modificazioni proposte dal Governo agli articoli 1, 5 e 7 del decreto-legge (*Vedi Allegato*).

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Congedo ordinario dei funzionari ed impiegati in servizio presso Regi Uffici diplomatici e consolari in sedi transoceaniche. (96)

MARACCHI *Relatore*, rileva che questo disegno di legge tende ad eliminare alcuni inconvenienti determinatisi in seguito alla applicazione del decreto-legge del febbraio 1934 che disciplinava la materia dei congedi dei funzionari diplomatici e consolari all'estero. Il provvedimento stabilisce che il funzionario può iniziare il suo congedo ordinario soltanto dopo otto mesi di servizio effettivo e continuato all'estero e che i funzionari residenti in Paesi molto lontani, possano usufruire del congedo, salvo casi eccezionali, dopo scaduto il ventesimo mese di servizio continuato ed effettivo all'estero. Saranno così evitate le eccessive interruzioni della presenza del funzionario in sede.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli:

(L'articolo 1 è approvato).

Avverte che all'articolo 2 il camerata Marchi ha proposto di sopprimere la parola «tuttavia», perchè pleonastica.

ROTIGLIANO si associa.

MARACCHI, *Relatore*, accetta.

(L'articolo 2 è approvato con tale emendamento — Si approva anche l'articolo 3).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862, circa l'ordinamento della carriera diplomatico-consolare. (97)

ASQUINI, *Relatore*, avverte che il progetto, in analogia anche a quanto è disposto per altre carriere amministrative, esclude dai concorsi diplomatici e consolari chi abbia partecipato a due concorsi precedenti con esito negativo, considerando esito negativo anche l'aver portata a compimento una sola prova di esame scritto senza aver conseguito la votazione minima richiesta per l'ammissione agli orali. La norma è diretta ad assicurare la serietà di così importanti concorsi e merita pertanto piena approvazione.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico. (*Vedi Allegato*).

(È approvato).

Saluto al Ministro degli affari esteri.

PRESIDENTE propone l'invio di un telegramma di saluto e di omaggio a Sua Eccellenza il Ministro degli affari esteri. (*Vivissimi applausi*).

La riunione termina alle 12.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Riduzione dell'assegno di sede al personale femminile delle Scuole italiane all'estero. (92)

ARTICOLO UNICO.

A decorrere dal 1° settembre 1938 alle note della Tabella A annessa al Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 866, sono aggiunte le seguenti altre:

Eguualmente tutte le volte che le condizioni locali lo consentano è ridotto di un terzo l'assegno di sede delle maestre provvisorie fornite del diploma di metodo per gli asili e scuole materne.

È ridotto della metà l'assegno di sede per l'insegnante coniugata non separata legalmente dal marito quando l'altro coniuge non sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro ovvero se di provata invalidità abbia mezzi propri e risiede nella stessa sede dove la moglie insegna.

Le riduzioni di cui sopra non si cumulano, ma si applica la riduzione maggiore.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 306, concernente l'istituzione di una Commissione permanente per il rimpatrio degli italiani dall'estero. (93)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 306, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, dopo le parole: « Il Ministro delle finanze », sono aggiunte le seguenti: « Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

Allo stesso articolo dopo le parole: « il Presidente della Confederazione fascista dei

commercianti », aggiungere: « il Presidente della Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e dell'Assicurazione ».

All'articolo 5 è soppresso l'ultimo comma.

L'ultima parte dell'articolo 7, dopo le parole: « eccettuate quelle » è sostituita dalla seguente: « di cui al Regio decreto 17 febbraio 1924-II, n. 182, per le quali dovrà provvedersi ai termini dell'articolo 6 del decreto medesimo ».

Congedo ordinario dei funzionari ed impiegati in servizio presso Regi Uffici diplomatici e consolari in sedi transoceaniche. (96)

ART. 1.

Il congedo ordinario in ragione di un mese per anno non potrà essere fruito dai funzionari ed impiegati presso i Regi uffici diplomatici e consolari all'estero se non dopo trascorsi otto mesi di servizio effettivo e continuato all'estero.

ART. 2.

I funzionari ed impiegati in servizio presso uffici diplomatici e consolari situati in sedi per cui, secondo la tabella B allegata al decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, i giorni di viaggio di andata e ritorno da computarsi oltre la durata dei congedi sieno complessivamente superiori a dodici; non potranno usufruire del congedo ordinario che dopo trascorso il ventesimo mese di servizio effettivo e continuato all'estero valendosi della facoltà di cumulare i due mesi di congedo ordinario, prevista dal decreto suddetto.

ART. 3.

In via assolutamente eccezionale, quando sussistano comprovati motivi di salute o di

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

famiglia, il Ministro potrà autorizzare che il congedo ordinario per una volta tanto sia usufruito dai funzionari ed impiegati di cui al precedente articolo anche senza attendere il compimento del 20° mese, semprechè sieno trascorsi gli otto mesi di cui all'articolo 1.

Modifica dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862, circa l'ordinamento della carriera diplomatico-consolare. (97)

ARTICOLO UNICO.

Il 3° comma dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1927, n. 862, è così modificato:

« Non può essere ammesso al concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera diplomatico-consolare chi abbia già partecipato a due concorsi per il predetto ruolo senza conseguirne l'idoneità.

Il candidato è considerato non idoneo pure nel caso in cui si sia ritirato dopo aver portato a compimento anche una sola prova di esame scritto senza aver conseguito la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali ».